



*NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.LGS. 385 del 1/9/1993 – delibera CICR del 4/3/2003)*

Data decorrenza 02/11/2009

FOGLIO INFORMATIVO **PER OPERAZIONI DI APERTURA DI DEPOSITO A RISPARMIO**

Sezione 1 – Informazioni sulla Banca Popolare Sant'Angelo S.c.p.a.

La Banca Popolare Sant'Angelo è un istituto di credito con forma di società cooperativa per azioni, con sede legale a Licata (AG), Corso Vittorio Emanuele n. 10; con capitale sociale al 31/12/2008 di € 8.529.405,18 e riserve di € 76.247.009,61; con codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle Imprese di Agrigento n. 00089160840; iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia con il n. 05772; Codice ABI 05772.9; aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; indirizzo di posta elettronica info@bancasantangelo.com.

Sezione 2 – Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Si tratta di operazione mediante la quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero) ovvero alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato). La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l'esibizione del libretto di risparmio (nominativo o al portatore), sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelievi effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della Banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra Banca e depositante. Se il libretto è al portatore, il relativo saldo non può essere superiore a 12.500 euro (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e/o integrazioni).

Il D.Lgs. 231/2007 prevede che:

- il "portatore", entro il 30 giugno 2009, chieda l'estinzione del libretto - emesso prima del 30/04/2008 e con saldo oltre il limite imposto dalla norma - o la riduzione del saldo medesimo al di sotto di detto limite (art.49, comma 13, d. lgs. 231/2007);
- in caso di trasferimento di libretti di deposito al portatore di qualunque importo (sempre nell'ambito della soglia di legge), il cedente deve comunicare, entro 30 giorni, alla banca, i dati identificativi del cessionario e la data di trasferimento.

La banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero) ovvero alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato).

Tale rapporto non può mai riportare un saldo debitore.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;

- Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da persona che appare legittimo titolare del libretto. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto; degli assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta;
- Variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA);
- Rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo massimo di € 103.291,38 (€ 20.000,00 massimo per ogni procedura di rimborso, fino al completamento del credito) per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia sopra indicato. La suddetta garanzia non si applica ai depositi al portatore.

Sezione 3 – Condizioni economiche del servizio e dell'operazione

Condizioni massime praticate:

Tasso creditore deposito a risparmio Liberi

Con giacenza media fino a € 1.500,00	0,00%
“ “ “ a € 5.000,00	0,01%
“ “ “ a €10.000,00	0,10%
“ “ “ a €30.000,00	0,15%
“ “ oltre €30.000,00	0,20%

Tasso creditore deposito a risparmio vincolato per 12 mesi

per qualsiasi giacenza 0,25%

Periodicità della liquidazione degli interessi annuale

Divisore anno civile

Spese annue assicurazione € 6,00

Spese sostituzione libretto (di cui €1,29 per imposte) € 10,00

Spese per operazioni € 1,00

Numero operazioni esenti nell'anno 15

Spesa di gestione € 10,00

Recupero spese per comunicazioni € 1,00

Copia documentazione singola scrittura € 10,33

Estinzione richiesta tramite altri istituti € 25,82

Ammortamento oltre alle spese € 15,49

Movimentazione senza penalità per deposito vincolato fino a 15 gg, dopo la scadenza del vincolo

Valuta versamenti

Contante data versamento

titoli (ove espressamente consentito)

- assegni c/c stesso sportello data versamento

- assegni c/c Istituto altri sportelli 3 gg. lav.

- assegni circolari emessi per conto di ICBPI o da altri istituti 1 gg. lav.

- assegni c/c altri Istituti su piazza 3 gg. lav.

- assegni altri Istituti fuori piazza 3 gg. lav.

- vaglia postali 14 gg. lav.

- assegni tratti su banche italiane di conto estero in euro o altra valuta 12 gg. lav.

Valuta prelevamenti

stesso giorno

Penalità per prelevamenti su Deposito Vincolato 2% dell'importo prelevato per gg. fino alla scadenza vincolo

Disponibilità versamenti

Contante	data versamento
titoli (ove espressamente consentito)	
- assegni c/c stesso sportello	data versamento
- assegni c/c Istituto altri sportelli	3 gg. lav.
- assegni circolari emessi per conto di ICBPI o da altri istituti	4 gg. lav.
- assegni c/c altri Istituti su piazza	5 gg. lav.
- assegni altri Istituti fuori piazza	5 gg. lav.
- vaglia postali	data versamento
- assegni tratti su banche italiane di conto estero in euro o altra valuta	20 gg. lav.

Sezione 4 – Sintesi delle clausole contrattuali regolanti il servizio

Art.4 - Identificazione del Titolare del libretto al portatore

Se il libretto è al portatore, la Banca considera il presentatore come legittimo possessore del libretto stesso; essa non ha alcun obbligo di fare indagini circa la legittimità del possesso.

Art.7 - Diritto di vincolo

Qualora la Banca lo consenta, il libretto nominativo può essere sottoposto a particolari condizioni di vincolo a richiesta del depositante. Il vincolo deve essere annotato sul libretto della Banca.

Art.8 - Modalità di computo e liquidazione degli interessi

Gli interessi sono capitalizzati con la periodicità pattuita ed indicata in contratto ed annotati in occasione della prima presentazione del libretto dopo la capitalizzazione; sono altresì liquidati in occasione dell'estinzione del libretto.

Qualora il deposito non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore all'importo previsto dalla normativa in tema di trasparenza bancaria, integrata dalle istruzioni applicative della Banca d'Italia, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del deposito e di inviare la comunicazione periodica annuale ai sensi dell' art. 119 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione. Per i libretti al portatore, la comunicazione periodica annuale, relativa all'anno di riferimento, è messa a disposizione degli esibitori che debbono ritirarla, presso la Dipendenza emittente, entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

Art.11 - Variazione delle condizioni contrattuali

Ai sensi dell'art.118 Dlgs. 385/93, la Banca si riserva – qualora sussista un giustificato motivo – la facoltà di modificare le condizioni contrattuali dandone comunicazione al Depositante, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal Depositante stesso. Al Depositante spetta il diritto di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione, senza spese e alle condizioni precedentemente praticate. Per i libretti al portatore, le comunicazioni di cui sopra saranno validamente fatte mediante apposito avviso esposto nei locali aperti al pubblico della Banca. Le variazioni così comunicate entreranno in vigore con la decorrenza indicata nell'avviso.

Sono inefficaci le variazioni contrattuali, se sfavorevoli al Depositante, qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra.

Art.15 - Periodo di vincolo

Il deposito effettuato su libretto può essere vincolato a scadenza determinata oppure a scadenza indeterminata con preavviso. Il periodo di vincolo o il termine di preavviso è annotato sul libretto della Banca. Il preavviso è dato con presentazione del libretto ed è annotato sullo stesso dalla banca.

Art.17 - Rimborsi prima della scadenza

E' in facoltà della banca di consentire, in via eccezionale, rimborsi prima della scadenza. In tale eventualità la banca applicherà sull'importo prelevato una penale pari al 2% che verrà decurtata automaticamente all'atto della capitalizzazione.

Art.18 - Prelievo degli interessi

Gli interessi maturati sono annotati sul libretto alla prima presentazione e possono essere prelevati entro un mese dalla data di capitalizzazione; trascorso detto periodo restano vincolati come il capitale.

Art.19 - Composizione stragiudiziale delle controversie

La Banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio Reclami della clientela e dell'Ombudsman Bancario, che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto a quella descritta nel successivo articolo 20. Le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie sono descritte nell'Avviso contenente le "principali norme di trasparenza", messo a disposizione dei clienti presso tutti i locali aperti al pubblico della Banca, ai sensi delle disposizioni vigenti in tema di trasparenza bancaria.

Art.20 - Controversie

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il depositante e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente, e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente è quello stabilito dal codice di procedura civile. Qualora la banca sia convenuta in giudizio, è competente il Foro di Agrigento, capoluogo di provincia cui ha sede la sua Direzione Generale.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Spese di liquidazione	Sono le spese collegate alla liquidazione periodica (annuale) delle competenze e spese
Spese per singola operazione	Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata
Costo del libretto	Commissione per il rinnovo, estinzione, duplicazione del libretto a risparmio
Spese per comunicazioni	Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie
Tasso creditore	Tasso nominale annuo (al lordo della ritenuta fiscale) con capitalizzazione annuale o ad estinzione. Per i vincolati alla scadenza del vincolo o all'estinzione. I libretti vincolati non estinti alla scadenza si intendono rinnovati per la stessa durata al tasso minimo del momento.
Valute sui versamenti	Indica la decorrenza dei giorni lavorativi utili per il calcolo degli interessi. Gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento (solo contante) sino alla data di prelevamento.
Valute sui prelevamenti	Indica l'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi
Maggiorazione su estinzioni richieste tramite altra banca	Commissione relativa alla richiesta di estinzione del deposito pervenuta per il tramite di altre banche
Spese per ammortamento	Spese previste per pratica da istruire in caso di furto o smarrimento